

AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE SUGLI AFFARI

AVVISO DI PAGAMENTO

UFFICIO del Registro
di Pinerolo

Il sottoscritto Ricevitore invita la Società
Operaia di Pinerolo

a pagare al di lui Ufficio entro dieci ⁽²⁾ giorni la
somma di L. Undici e viginti

N. 31 del Libro
debitori (1) 248 2

dovuta per tassa e soprattassa di registro
per omnia denuncie del contratto
di affitto alloggio a favore di Grassi
Nicola dal 1° Ottobre 1892 al 30
Settembre 1893 per lire 200.

• Liquidazione
affitto L. 200 tassa 0,25%
L. 1
2/10 0,20
1,20
Soprattassa minima 10
Dovute L. 11,20

In caso di ritardo si procederà a termine di legge.

Addi 13 Luglio 1894.

Il Ricevitore

(1) Indicare la qualità del Libro De-
bitori.

(2) Per le contravvenzioni alle leggi di
bollo il termine dovrà essere elevato
a 30 giorni, giusta la Normale N. 57
a pagina 326 del Bollettino Uffi-
ciale del Demanio dell'anno 1891 -
Parte 1.^a.

PROVINCIA
di Torino

MANDAMENTO
di Pinerolo

COMUNE
di Pinerolo

IMPOSTA SUI FABBRICATI

N. 633 della partita del registro

N. _____ della sched

Possessore o ditta
inscritta
nel registro
delle partite

Societa' Operai di Pinerolo

Ditta rettificata

(1)

(2)

(3)

AVVERTENZE.

- 1.° Il possessore dovrà distinguere i piani e i vani affittati da quelli non affittati e dovrà dichiararne separatamente il reddito.
- 2.° Questa scheda dev'essere restituita all'agente delle imposte o al sindaco entro il mese di marzo 1890.

(1) Nel caso che l'intestazione ossia la ditta iscritta nel registro delle partite non sia esatta, il possessore scriverà la vera ditta, quale dev'essere; ma se il cambiamento dipendesse da trasferimento di proprietà o possesso non ancora iscritto nel catasto, dovrà indicare il titolo, la data, la registrazione dell'atto traslativo, o la data della denuncia di successione.

(2) Luogo e data della dichiarazione.

(3) Firma del dichiarante in proprio e nei nomi.

Numero progressivo degli stabili designati nella presente scheda	DENOMINAZIONE attuale della via o piazza o specialmente del fabbricato	Numeri civici	NATURA o destinazione dei fabbricati e loro accessori	Quantità per ciascun fabbricato		TERRITORIO mappa sezione o frazione
				dei piani	dei vani	
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	Via Silvio Pellico	4	Casa civile con botteghe, quattro magazzini, pastino con forno da pane tetto e cortile	5	3	Mappa
				7	6	Centro fog. II
				10	10	
				20	5	

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

Art. 14.

Per i fabbricati non affittati deve dichiararsi il reddito presunto che si determina con le norme seguenti:

a) Per i fabbricati ordinariamente capaci di dare un reddito effettivo, questo si determinerà comparativamente alla pigione dei fabbricati posti in condizioni analoghe nello stesso Comune, se ve ne siano, o in Comuni circostanti, tenendo a calcolo le differenze provenienti dalle diverse condizioni economiche, o da circostanze eccezionali.

b) Ai fabbricati che per la loro destinazione o particolare costruzione non siano paragonabili con altri consimili, dei quali sia noto il reddito, come convitti, collegi, spedali, teatri, luoghi di delizie e simili, sarà attribuito quel reddito che si potrebbe cavarne affittandoli o nel loro stato attuale o per qualunque altro uso di cui siano o possano essere capaci.

Art. 15.

Dal reddito dichiarato con le norme precedenti, il possessore non può fare alcuna

detrazione per decime, canoni, livelli, fitti d'acque, debiti, pesi ipotecari o censuarii, nè per sfitti o altre perdite eventuali, nè per spese di riparazione, di mantenimento, o altre simili, salvo il disposto dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1865.

Art. 17.

I possessori i quali esercitano in un fabbricato un'industria produttiva di reddito di ricchezza mobile, dichiareranno il reddito fondiario del fabbricato secondo le norme stabilite, e nella colonna delle osservazioni faranno menzione dell'industria che vi si esercita.

Art. 20.

Il rinvio delle schede, fatto per la posta al sindaco o all'agente delle imposte, gode franchigia.

Il sindaco e l'agente hanno obbligo di dare, o spedire, a chi consegna o invia la scheda, una ricevuta staccata da un registro a matrice.

ESTRATTO DELLA LEGGE

11 luglio 1889, N. 6214 (Serie 3.ª)

Art. 4.

I possessori di fabbricati affittati hanno obbligo di denunziare nella scheda il reddito risultante dagli affitti in corso al momento della denuncia.

Per gli affitti che sieno soggetti a registrazione entro un termine fisso, se risultano da contratto scritto, si dovrà indicare la data e l'ufficio in cui avvenne la registrazione, e si dovrà pure unire alla scheda la scrittura di affitto o la copia di essa in carta libera; se invece gli affitti fossero stipulati verbalmente, si dovrà unire l'esemplare di denuncia restituito dal ricevitore, ai termini dell'art. 69 della legge 13 settembre 1874, N. 2076, sulle tasse di registro, o una copia di essa in carta libera.

Per gli affitti non soggetti a registrazione entro un termine fisso, giusta l'articolo 150 della suddetta legge, basterà unire alla scheda la dichiarazione firmata dal locatore e dal conduttore, nella quale sia indicato il canone di affitto.

Se il denunciante si trovasse nella impossibilità di ottenere la firma del conduttore, dovrà farne espressa menzione nella scheda ed indicarne i motivi.

I possessori di fabbricati non affittati qualora non consegnino nel termine stabilito la scheda debitamente riempita e completata, si riterranno avere rispettivamente confermato il reddito precedentemente accertato; ma saranno ammessi a ricorrere alla Commissione locale, onde poter dimostrare che il fabbricato più non esiste, ovvero non è più suscettibile di reddito alcuno.

Art. 5.

I possessori di fabbricati che non uniscano alla scheda i documenti indicati nell'articolo precedente, incorrono in una soprattassa corrispondente al 10 per cento dell'imposta erariale principale di un anno sul fabbricato oggetto della denuncia.

Restano ferme le altre sanzioni penali contenute nella legge 23 giugno 1873, N. 1444

PROVINCIA
di Torino

MANDAMENTO
di Pinerolo

COMUNE
di Pinerolo

IMPOSTA SUI FABBRICATI

N. 633 della partita del registro

N. _____ della sched

Possessore o ditta
iscritta
nel registro
delle partite

Società Operai di Pinerolo

Ditta rettificata

(1)

(2)

(3)

AVVERTENZE.

- 1.° Il possessore dovrà distinguere i piani e i vani affittati da quelli non affittati e dovrà dichiararne separatamente il reddito.
- 2.° Questa scheda dev'essere restituita all'agente delle imposte o al sindaco entro il mese di marzo 1890.

(1) Nel caso che l'intestazione ossia la ditta iscritta nel registro delle partite non sia esatta, il possessore scriverà la vera ditta, quale dev'essere; ma se il cambiamento dipendesse da trasferimento di proprietà o possesso non ancora iscritto nel catasto, dovrà indicare il titolo, la data, la registrazione dell'atto traslativo, o la data della denuncia di successione.

(2) Luogo e data della dichiarazione.

(3) Firma del dichiarante in proprio o nei nomi.

PROVINCIA di Corno MANDAMENTO di Pinerolo COMUNE di Pinerolo

Imposta sui redditi di Ricchezza Mobile

per l'anno 1898

L. (1) Agente delle Imposte di Pinerolo
a termini dell'art. (2) 34 del testo unico di Legge approvato col Regio Decreto del
24 agosto 1877, n. 4021, invita il sig. (3) Presidente della società generale
di professione Messa operai domiciliato nel Comune di Pinerolo
via _____ n. _____ piano _____ a presentar^e (4) al suo ufficio situato
nel palazzo di Città non più tardi del giorno 1° Gennaio 1898 (4)
1° Copia dello Statuto Sociale
2° Il bilancio consuntivo ed il conto profitti e
perdite degli anni 1895, 1896 nonché quello
del 1897 appena sarà approvato
(5) Pinerolo il 4 Gennaio 1898.
(6) L'Agente



Quando all'Agente o alla Commissione ~~invece~~ avere la prova dell'eseguito recapito di questo avviso, lo si redigerà in doppio esemplare, perchè uno degli esemplari venga restituito dal messo con la relazione a tergo della eseguita notificazione.

Estratto della Legge 23 giugno 1873, n. 1444

Art. 7. La pena dalla legge inflitta al contribuente che senza legittima e giustificata causa non si presenti personalmente o per mezzo di un suo mandatario nel termine assegnatogli dall'avviso all'Agente o alle Commissioni, è ridotta a lire 5 a 50.

A pena uguale va sottoposto il contribuente che nega ad alcuno dei membri delle Commissioni, all'Agente o ad un suo rappresentante la visita dei luoghi e la esibizione dei titoli, e, quanto alla Società anonima o in accomandita per azioni, dei libri d'amministrazione, secondo l'obbligo della legge d'imposta.

- (1) L'Agente delle imposte — oppure — La Commissione comunale, mandamentale, provinciale o centrale.
- (2) Art. 37, se la lettera è spedita dall'Agente; — art. 50, se è spedita dalle Commissioni.
- (3) Cognome, nome, paternità e domicilio della persona che è invitata a presentarsi alla Commissione od all'Agente.
- (4) si per somministrare notizie o prove o schiarimenti; oppure e i documenti indicati a tergo del presente.
- (5) Residenza e data.
- (6) Firma dell'Agente delle imposte o del Presidente della Commissione.

Documenti da presentarsi

1
2
3
4
5

Io sottoscritto inserviente del Comune di Pinerolo ho notificato in questo giorno
(in lettere) Dieci Gemajo dell'anno Mille ottocento novantotto
il presente avviso in duplice originale, uno dei quali è stato da me (1) consegnato in mano
Del Signor Brun Presidente che ha firmato in calce

e l'altro è stato da me ritenuto per consegnarsi all'Agenzia.

Firma del consegnatario dell'avviso

Il servente comunale

L. Brun Presidente Comone

- (1) È stato da me consegnato al predetto contribuente che ha firmato qui in calce;
oppure è stato da me consegnato al signor _____ addett alla famiglia, oppure alla casa, oppure al servizio
del predetto contribuente che ha firmato qui in calce;
oppure è stato consegnato, ecc., ecc. (come sopra), che ha dichiarato di non volere, oppure di non sapere firmare;
oppure è stato da me affisso alla porta di abitazione del predetto contribuente in mancanza di lui e di persone
addette alla sua famiglia, alla sua casa, al suo servizio;
oppure è stato da me affisso alla porta di abitazione del predetto contribuente per rifiuto di ricevere l'avviso;
oppure è stato affisso alla porta del Palazzo comunale non avendo il contribuente la residenza nel Comune.